

CIRCOLARE ASSOLATTE DEDICATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE

04.05.2020

## PIE/109/2020 – CORONAVIRUS: MISURE UE A SOSTEGNO DEL SETTORE LATTIERO CASEARIO

*La Commissione ha adottato misure di intervento sul mercato lattiero caseario europeo per far fronte all'emergenza COVID-19. Le misure riguardano l'ammasso privato dei formaggi, del burro e del latte scremato in polvere e la pianificazione della produzione di latte*

Considerata l'eccezionale situazione che sta vivendo il mercato lattiero caseario europeo, dovuta al diffondersi della pandemia da COVID-19 e alle conseguenti restrizioni al commercio, la Commissione europea ha adottato alcune misure a sostegno del settore, volte a garantire l'equilibrio del mercato e supportare gli operatori economici.

In particolare, nella giornata di oggi, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE L 140 del 4 maggio 2020) i seguenti Regolamenti:

**Regolamento delegato (UE) 2020/591 del 30 aprile 2020 che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto**(Allegato 1)

La misura riguarda tutti i formaggi rientranti nel codice NC 0406 ad eccezione di quelli che non si prestano a un ulteriore ammasso oltre il periodo di maturazione. Alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale, i formaggi devono avere un'età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi DOP e IGP o un normale periodo di maturazione fissato dagli Stati membri per gli altri formaggi.

Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio al 30 giugno 2020 e devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso per un quantitativo minimo per domanda di 0,5 tonnellate.

L'importo dell'aiuto è fissato come segue:

- 15,57 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,
- 0,40 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.

L'aiuto è concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 60 e 180 giorni.

Segnaliamo che il regolamento in questione è un atto delegato, che sarà oggetto di votazione da parte del Consiglio UE il prossimo 7 maggio e del Parlamento europeo. Non è esclusa l'ipotesi che possa essere rigettato nelle prossime votazioni.

## CIRCOLARE ASSOLATTE DEDICATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE

### **Regolamento (UE) 2020/597 del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di burro e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto** (Allegato 2)

L'aiuto è concesso per il burro:

- con un tenore minimo, in peso, di materie grasse del latte pari all'80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;
- prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta nell'ambito della gara.

Si applicano inoltre le disposizioni sul confezionamento del burro di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, ad eccezione dell'obbligo di apporre l'indicazione «burro di crema dolce» se il burro ha un pH pari o superiore a 6,2.

Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio al 30 giugno 2020 e devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso per un quantitativo minimo per domanda pari a 10 tonnellate.

L'importo dell'aiuto è così costituito:

- 9,83 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,
- 0,43 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.

L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso e può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.

### **Regolamento (UE) 2020/598 del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto** (Allegato 3)

Le domande di aiuto possono essere presentate dal 7 maggio 2020 al 30 giugno 2020. e devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso per un quantitativo minimo per domanda di 10 tonnellate.

L'importo dell'aiuto è fissato come segue:

- 5,11 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,
- 0,13 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.

L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.

CIRCOLARE ASSOLATTE DEDICATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE

**Regolamento di esecuzione (UE) 2020/599 del 30 aprile 2020 che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** (Allegato 4)

Il regolamento permette agli Stati membri di autorizzare accordi per la pianificazione della produzione di latte.

Se intendono farlo, devono adottare le misure necessarie per garantire che agricoltori, associazioni di agricoltori, associazioni di dette associazioni, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari possano, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 10 aprile 2020, concludere accordi sulla pianificazione del volume di latte crudo da produrre.

Gli accordi non devono compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

I Regolamenti entrano in vigore il 5 maggio 2020.

Si rimanda ad un'attenta lettura dei testi per eventuali approfondimenti del caso. I nostri uffici restano a completa disposizione per ogni chiarimento o ulteriore necessità.

Distinti saluti

Firmato  
Massimo Forino, Direttore

Seguono: ALLEGATI

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/591 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2020

**che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle forti restrizioni alla circolazione imposte negli Stati membri, si è registrato un calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare i formaggi. La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. Inoltre la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. Al settore alberghiero e della ristorazione è riconducibile circa il 15 % della domanda interna di formaggio dell'Unione. Inoltre gli acquirenti nell'Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi. Le esportazioni di formaggio verso i paesi terzi rappresentano l'8 % della produzione totale di formaggio dell'Unione.
- (2) Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro. Tuttavia molti siti di produzione di formaggi nell'Unione non dispongono della capacità di trasformare il latte in prodotti diversi e devono continuare a produrre formaggi per i quali la domanda è eccezionalmente calata.
- (3) Il settore caseario si trova pertanto a far fronte a una situazione di perturbazione del mercato dovuta a un forte squilibrio tra l'offerta e la domanda. Di conseguenza, in assenza di misure contro questa perturbazione del mercato, si prevede un calo dei prezzi dei formaggi nell'Unione ed è probabile un proseguimento della pressione al ribasso.
- (4) Le misure di intervento sul mercato previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono giudicate sufficienti a far fronte alla perturbazione del mercato, in quanto destinate ad altri prodotti come il burro e il latte scremato in polvere o limitate ai formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
- (5) La perturbazione del mercato dei formaggi può essere affrontata mediante l'ammasso. È pertanto opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di formaggi.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

- (6) L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>. Tuttavia, i formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta rappresentano solo una piccola quota della produzione totale dell'Unione. Per motivi di efficienza operativa e amministrativa, è opportuno predisporre un unico regime di aiuto all'ammasso privato che copra tutti i tipi di formaggi.
- (7) È opportuno escludere i formaggi che non si prestano all'ammasso.
- (8) È opportuno fissare un volume massimo per l'applicazione del regime e una ripartizione del volume totale per Stato membro sulla base delle rispettive produzioni di formaggi.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione<sup>(4)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione<sup>(5)</sup> stabiliscono le modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 applicabili all'ammasso privato di formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta dovrebbero applicarsi mutatis mutandis al regime unico di aiuto all'ammasso privato istituito dal presente regolamento.
- (10) È opportuno fissare in anticipo l'importo dell'aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. L'importo dell'aiuto dovrebbe essere fissato in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l'entrata e l'uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di ammasso e di finanziamento.
- (11) A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, le domande dovrebbero riguardare solo formaggi già conferiti all'ammasso e non dovrebbe essere richiesta una cauzione.
- (12) A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.
- (13) Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, consentendo lo svolgimento di controlli fisici solo un campione statisticamente rappresentativo, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull'entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l'esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento.
- (14) Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, la misura temporanea prevista dal presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i formaggi di cui al codice NC 0406, ad eccezione dei formaggi che non si prestano a un ulteriore ammasso oltre il periodo di maturazione di cui all'articolo 2.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

2. Il volume massimo per Stato membro del prodotto soggetto al regime di aiuto all'ammasso privato di cui al paragrafo 1 figura nell'allegato del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono la presenza di un sistema basato su criteri oggettivi e non discriminatori che consenta di evitare il superamento dei quantitativi massimi ad essi assegnati.

3. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 applicabili all'ammasso privato di formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta si applicano mutatis mutandis al regime unico di aiuto all'ammasso privato di cui al paragrafo 1.

#### *Articolo 2*

### **Prodotti ammissibili**

Per poter beneficiare dell'aiuto nel quadro del regime di aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, (in appresso «l'aiuto»), i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originari dell'Unione. I formaggi devono avere, alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale, un'età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 o a un normale periodo di maturazione fissato dagli Stati membri per gli altri formaggi.

#### *Articolo 3*

### **Presentazione e ammissibilità delle domande**

1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020.
2. Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso.
3. Il quantitativo minimo per domanda è di 0,5 tonnellate.

#### *Articolo 4*

### **Importo dell'aiuto e periodo di ammasso**

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue:
  - 15,57 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,
  - 0,40 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.
2. L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.
3. L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 60 e 180 giorni.

#### *Articolo 5*

### **Controlli**

1. In deroga all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l'organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:
  - a) prorogare il periodo previsto dall'articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o
  - b) sostituire tali controlli, nel periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.

2. In deroga all'articolo 60, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, i controlli fisici per accertare il quantitativo contrattuale sono eseguiti su un campione statisticamente rappresentativo almeno del 5 % dei lotti, che includa almeno il 5 % dei quantitativi totali conferiti all'ammasso.
3. In deroga all'articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l'organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

#### *Articolo 6*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

Stato membro	Quantitativi massimi (t)
Belgio	1 130
Bulgaria	889
Cechia	1 265
Danimarca	4 373
Germania	21 726
Estonia	434
Irlanda	2 180
Grecia	2 121
Spagna	4 592
Francia	18 394
Croazia	300
Italia	12 654
Cipro	270
Lettonia	459
Lituania	978
Lussemburgo	27
Ungheria	809
Malta	28
Paesi Bassi	8 726
Austria	1 959
Polonia	8 277
Portogallo	775
Romania	931
Slovenia	157
Slovacchia	413
Finlandia	843
Svezia	792
Regno Unito	4 499



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/597 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 2020****relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di burro e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle forti restrizioni alla circolazione imposte negli Stati membri si è registrato un calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. La chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha inoltre interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresenta generalmente tra il 10 e il 20 % circa, a seconda del prodotto, del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari dell'Unione. Inoltre gli acquirenti nell'Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi.
- (2) Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro, in quantità superiori alla consueta domanda del mercato.
- (3) Per il ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda che ne è risultato, è opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di burro.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione <sup>(4)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione <sup>(5)</sup> stabiliscono le modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dovrebbero applicarsi all'aiuto all'ammasso privato di burro.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

- (5) È opportuno fissare in anticipo l'importo dell'aiuto in modo da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l'entrata e l'uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino e di finanziamento.
- (6) A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno che le domande riguardino solo il burro già all'ammasso e non dovrebbe essere chiesta una cauzione. In tale contesto è opportuno fissare il periodo di ammasso.
- (7) A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.
- (8) Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull'entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l'esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento.
- (9) Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all'ammasso privato di burro, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (in appresso «l'aiuto»).
2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

#### *Articolo 2*

### **Prodotti ammissibili**

Per poter beneficiare dell'aiuto, il burro deve essere di qualità sana, leale e mercantile e di origine dell'Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

#### *Articolo 3*

### **Presentazione e ammissibilità delle domande**

1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020.
2. Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso.
3. Il quantitativo minimo per domanda è di 10 tonnellate.

*Articolo 4***Importo dell'aiuto e periodo di ammasso**

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue:
  - a) 9,83 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,
  - b) 0,43 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.
2. L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.
3. L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.

*Articolo 5***Controlli**

1. In deroga all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l'organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:
  - a) prorogare il periodo previsto dall'articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o
  - b) sostituire tali controlli, durante il periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.
2. In deroga all'articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l'organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

*Per la Commissione*  
*La president*  
Ursula VON DER LEYEN

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/598 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 2020****relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle forti restrizioni alla circolazione imposte negli Stati membri si è registrato un calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. La chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha inoltre interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresenta generalmente tra il 10 e il 20 % circa, a seconda del prodotto, del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari dell'Unione. Inoltre gli acquirenti nell'Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi.
- (2) Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro, in quantità superiori alla consueta domanda del mercato.
- (3) Al fine di ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda che ne è risultato, è opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione <sup>(4)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione <sup>(5)</sup> stabiliscono le modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dovrebbero applicarsi all'aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

- (5) È opportuno fissare in anticipo l'importo dell'aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l'entrata e l'uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino e di finanziamento.
- (6) A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno che le domande riguardino solo il latte scremato in polvere già all'ammasso e non dovrebbe essere chiesta una cauzione. In tale contesto, è opportuno fissare il periodo di ammasso.
- (7) A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.
- (8) Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull'entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l'esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento.
- (9) Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (in appresso «l'aiuto»).
2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

#### *Articolo 2*

##### **Prodotti ammissibili**

Per poter beneficiare dell'aiuto, il latte scremato in polvere deve essere di qualità sana, leale e mercantile e di origine dell'Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

#### *Articolo 3*

##### **Presentazione e ammissibilità delle domande**

1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020.
2. Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso.
3. Il quantitativo minimo per domanda è di 10 tonnellate.

*Articolo 4***Importo dell'aiuto e periodo di ammasso**

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue
  - a) 5,11 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,
  - b) 0,13 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.
2. L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.
3. L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.

*Articolo 5***Controlli**

1. In deroga all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l'organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:
  - a) prorogare il periodo previsto dall'articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o
  - b) sostituire tali controlli, durante il periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.
2. In deroga all'articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l'organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/599 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 2020****che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 222,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è colpito da una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità agli agricoltori.
- (2) La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. Ciò contribuisce ad aggravare la situazione del settore in quanto l'industria di trasformazione deve trovare soluzioni alternative per la raccolta del latte crudo, la cui produzione continua, e al tempo stesso far fronte alle difficoltà nei propri stabilimenti.
- (3) La chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha inoltre interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. La domanda dei consumatori si è orientata verso prodotti alimentari essenziali a scapito delle specialità lattiero-casearie. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresenta generalmente tra il 10 e il 20 % circa, a seconda del prodotto, del consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari dell'Unione. Di conseguenza si è registrato un forte calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari venduti nel settore alberghiero e della ristorazione. Ad esempio, più della metà della produzione di mozzarella nell'Unione è destinata al settore della ristorazione. L'aumento del consumo di alcuni prodotti lattiero-caseari nel settore del commercio al dettaglio non ha compensato il calo della domanda nel settore alberghiero e della ristorazione.
- (4) Inoltre gli acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari nell'Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi. Le esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari risentono infine di problemi logistici, in quanto l'inizio della pandemia di Covid-19 in Cina ha comportato una notevole congestione nei porti di questo paese e altrove. Si prevede che il numero delle cancellazioni di spedizioni marittime continuerà ad aumentare almeno fino a giugno 2020, con conseguenti difficoltà a reperire container, aumento considerevole delle tariffe e rinvio delle spedizioni per gli esportatori. Le esportazioni verso paesi terzi rappresentano circa il 15 % della produzione totale dell'Unione, in volume, di latte e di prodotti lattiero-caseari.
- (5) Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro, in quantità superiori alla consueta domanda del mercato. Tuttavia molti siti di produzione nell'Unione non dispongono della capacità di trasformare il latte in prodotti diversi e devono continuare a produrre prodotti lattiero-caseari per i quali la domanda è fortemente calata.
- (6) Tale squilibrio tra l'offerta e la domanda sta generando una perturbazione economica nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. A seguito di tale squilibrio, i prezzi all'ingrosso del latte e dei prodotti lattiero-caseari hanno subito cali considerevoli, in particolare dall'inizio di marzo 2020: 19 % per il latte scremato in polvere e 14 % per il burro. I prezzi del latte scremato in polvere e del burro sono stati i primi a subire un calo significativo, essendo i prodotti in cui il latte crudo in eccedenza viene trasformato quando la produzione di latte supera la domanda. Sulla base dei prezzi del latte scremato in polvere e del burro si stima che il prezzo all'ingrosso equivalente del latte crudo abbia registrato una diminuzione del 24 % tra l'inizio di febbraio e la prima settimana di aprile. Il calo dei prezzi che si sta registrando in questa stagione è eccezionale a causa dei cambiamenti della domanda dovuti alle misure di restrizione della circolazione e del concomitante picco stagionale della produzione di latte. Si prevede un ulteriore calo dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari in quanto il volume della produzione lattiera è destinato ad aumentare in primavera e in estate, che costituiscono l'alta stagione di questa filiera di produzione.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

- (7) Le circostanze descritte portano a definire tali conseguenze come un periodo di grave squilibrio del mercato.
- (8) Al fine di aiutare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a trovare un equilibrio in questo periodo di grave squilibrio del mercato, è opportuno autorizzare gli accordi e le decisioni di agricoltori, associazioni di agricoltori, associazioni di dette associazioni, organizzazioni di produttori riconosciute, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e organizzazioni interprofessionali riconosciute. Tali accordi e decisioni potrebbero comprendere uno sforzo collettivo degli operatori per pianificare la produzione di latte crudo in funzione dell'evoluzione della domanda.
- (9) È opportuno che tali accordi o decisioni riguardanti la pianificazione della produzione siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi, in coincidenza con la primavera e l'estate, che costituiscono l'alta stagione di produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in cui dovrebbero pertanto avere l'impatto più significativo.
- (10) Considerato che le gravi turbative del mercato sono state osservate dall'inizio di aprile 2020, il periodo di sei mesi dovrebbe decorrere dal 1° aprile 2020.
- (11) A norma dell'articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'autorizzazione è concessa se non compromette il funzionamento del mercato interno e se gli accordi e le decisioni sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore. Tali condizioni specifiche escludono gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi. Se gli accordi e le decisioni non soddisfano o non soddisfano più tali condizioni, ad essi si applica l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.
- (12) È opportuno che l'autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l'Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l'intero territorio di quest'ultima.
- (13) Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni non compromettono il funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno che vengano fornite informazioni alle autorità competenti, comprese le autorità garanti della concorrenza, dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate nonché al volume di produzione e al periodo di tempo interessati.
- (14) Tenuto conto del grave squilibrio di mercato e dell'approssimarsi del picco stagionale di produzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, paragrafo 1 *bis*, dell'articolo 209, paragrafo 1, e dell'articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzati, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° aprile 2020, a concludere accordi e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte crudo da produrre.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all'articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

#### *Articolo 3*

L'ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell'Unione.



*Articolo 4*

1. Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all'articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessate comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

- a) il volume di produzione stimato oggetto dell'accordo o della decisione;
- b) il periodo di applicazione previsto.

2. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume di produzione effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione <sup>(2)</sup> gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;
- b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).